

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 296}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALZOLAIO, BANDOLI, CAMOIRANO, LORENZETTI, ZAGATTI,
GERARDINI, DE SIMONE, ALOISIO, BARGONE, BARTOLICH, VIGNI**

Istituzione del difensore civico per l'ambiente

Presentata il 20 aprile 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'inasprirsi della questione ambientale e la crescente sensibilità dell'opinione pubblica ai problemi della tutela della natura impongono al Parlamento la definizione di norme ed istituti che consentano alla collettività una migliore organizzazione per la prevenzione, il controllo e la repressione delle azioni che turbano l'equilibrio ecologico.

L'istituzione del Ministero dell'ambiente ed un imponente corpo di leggi, prodotto nel corso della X e dell'XI legislatura, hanno posto in campo strumenti di notevole portata per sviluppare una efficace iniziativa in questa direzione.

La realtà, tuttavia, ci porta a dire che esiste un *gap* naturale tra esigenze ed aspettative di salvaguardia e fatti concreti.

Anzi, se si vuol essere obiettivi, bisogna dire che gli sforzi finora compiuti non hanno portato risultati significativi.

Si deve, infatti, sottolineare che l'attuale legislazione ambientale costituisce una rete normativa difficilmente applicabile a livello locale, con la conseguenza che alti principi, tradotti in norme di legge generali, poco riescono a mutare della miriade di atti che causano danni, spesso irreparabili all'ambiente. Si deve dunque prestare grande attenzione, al livello del potere locale, se si vuol dare attuazione alle leggi di tutela.

Una riflessione in questo senso, anche da parte del legislatore, appare quanto mai opportuna. Per quanto ci riguarda pensiamo sia utile, anche in vista della creazione delle condizioni per una diversa efficacia delle leggi, l'istituzione del difen-

sore civico dell'ambiente, una figura che vuole trasferire l'esperienza del difensore civico, maturata in Europa, anche ad alcune realtà del nostro Paese, nel campo del controllo e della tutela ambientale.

L'azione del difensore civico viene in tal modo specializzata in riferimento alla materia ambientale; collocata a livello comunale, per i comuni al di sopra dei 5.000 abitanti, ed a livello provinciale, con riferimento ai comuni di più piccola dimensione che non hanno la struttura sufficiente per « ospitare » il difensore.

La presente proposta di legge prevede, dunque, all'articolo 1, l'istituzione del difensore civico per l'ambiente in tutti i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province.

I compiti del difensore, sempre contemplati dall'articolo 1, sono quelli di segnalare all'autorità comunale o provinciale le azioni che possano recare danno all'ambiente, promuovere in senso civile e penale l'azione di risarcimento del danno ambien-

tale, ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti che violino norme a tutela dell'ambiente.

L'articolo 2 stabilisce che l'azione del difensore civico è rivolta nei confronti di tutti coloro che recano danno all'ambiente o violano norme a tutela dell'ambiente, attraverso atti compiuti da soggetti privati o pubblici che incidano sul territorio.

L'articolo 3 garantisce l'accesso del difensore all'informazione dei soggetti sottoposti a controllo.

L'articolo 4 impegna il difensore a presentare una relazione annuale delle attività svolte al consiglio comunale o provinciale di competenza.

L'articolo 5 riguarda i requisiti e le norme per l'elezione del difensore civico.

L'articolo 6 fissa l'indennità di carica, i rimborsi spese e il trattamento di missione del difensore.

L'articolo 7, infine, reca disposizioni sull'onere relativo all'attuazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito l'ufficio di difensore civico per l'ambiente in ogni comune avente popolazione superiore a cinquemila abitanti ed in ogni provincia per i comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, con i seguenti compiti:

a) segnalare al sindaco, o al presidente della provincia, omissioni, disfunzioni, ritardi, negligenze che, sulla base degli accertamenti compiuti, ritenga possano arrecare danno all'ambiente;

b) portare le segnalazioni di cui alla lettera a) a conoscenza del consiglio comunale o del consiglio provinciale;

c) promuovere in sede civile e penale l'azione di risarcimento del danno ambientale;

d) ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti che violino norme a tutela dell'ambiente.

ART. 2.

1. Il difensore civico per l'ambiente promuove l'azione di controllo circa gli atti di amministrazioni, enti pubblici, persone fisiche o persone giuridiche, che incidano sul territorio recando danno all'ambiente o violando norme a tutela dell'ambiente.

2. Il difensore civico per l'ambiente promuove l'azione di controllo di cui al comma 1 di propria iniziativa o su istanza di cittadini, gruppi di cittadini, enti o associazioni.

ART. 3.

1. I responsabili degli uffici interessati dall'attività del difensore civico per l'am-

biente devono assicurare al medesimo la tempestiva consultazione e la copia di tutti i provvedimenti, atti e documenti che egli ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.

2. Il difensore civico per l'ambiente può convocare funzionari e amministratori, e disporre accertamenti presso gli uffici.

ART. 4.

1. Il difensore civico per l'ambiente presenta entro il 31 dicembre di ogni anno al consiglio comunale o al consiglio provinciale una dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata di suggerimenti ed osservazioni, affinché venga discussa.

ART. 5.

1. Il difensore civico per l'ambiente è eletto dal consiglio comunale o dal consiglio provinciale fuori del suo ambito, a maggioranza dei due terzi; deve possedere una specifica e documentata competenza tecnico-scientifica, tecnico-giuridica o tecnico-economica in materia ambientale.

2. Il difensore civico per l'ambiente dura in carica cinque anni, non può essere rieletto e non può, per la durata del suo mandato, essere amministratore di enti pubblici o privati né ricoprire cariche elettive.

ART. 6.

1. Al difensore civico per l'ambiente spettano le indennità di carica, i rimborsi spese ed il trattamento di missione previsti per i componenti della rispettiva giunta comunale o provinciale.

ART. 7.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è a carico delle rispettive amministrazioni comunali e provinciali, le quali destinano a questo fine un apposito stanziamento nei propri bilanci di previsione.